

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1678 del 30 dicembre 2022

Voltura e modifica dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola - DGR n. 1463 del 13 settembre 2011 e smi (DGR 1522 del 22 ottobre 2019). "Società agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 SpA" - Comune di San Michele al Tagliamento (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva la voltura e la modifica all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola alla "Società agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 SpA" con sede legale in via Trento, 8 - Comune di Trieste (TS).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/28/CE, sono state poste le basi per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. L'articolo 12 del decreto, in particolare, ha previsto che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale (DGR n. 1391/2009, DGR n. 453/2010) sono state meglio definite le competenze delle Strutture regionale in ordine alle diverse fonti energetiche regionali.

Alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Premesso ciò, con deliberazione della Giunta regionale n. 1463 del 13 settembre 2011 e smi (DGR 1522 del 22 ottobre 2019) la "Società agricola Genagricola - Generali Agricoltura SpA" (CUAA 00117120329) con sede legale in via Trento, 8 - e operativa (sede impianto) in via IV° Bacino, 18 - Comune di San Michele al Tagliamento (VE), ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, pari a 4.900 tonnellate all'anno tal quali, ossia il 19 % in peso della biomassa complessiva);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino, pari a 3.465 t/a t.q., ossia il 13 %);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo, pari a 3.400 t/a t. q., ossia il 13%);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (crusca e farinetta di mais per un totale di 550 t/a t.q., ossia il 2 %);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse per un totale di 523 t/a t.q., ossia il 2 %);
- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate e vinacce aziendali, pari a 13.479 t/a t.q., ossia il 51 %), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 10 novembre 2012 l'impianto termoelettrico in argomento è entrato in esercizio.

Con istanza del 4 maggio 2022 la "Società agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 SpA" (CUAA 01376540322) con sede legale in via Trento 8, Comune di Trieste (TS), ha chiesto la voltura del titolo abilitativo, DGR n. 1463/2011, in forza dell'atto costitutivo di Società agricola per azioni e cessione del ramo d'azienda sottoscritto con la "Società agricola Genagricola - Generali Agri-coltura SpA" in data 23 marzo 2022 e registrato a Trieste il 30 marzo 2022 al numero 3063 serie 1 T (atto notarile a firma dell'avvocato Tomaso Giordano, notaio in Trieste iscritto nel Collegio Notarile della medesima Città, repertorio n. 7199 e raccolta n. 4845).

Contestualmente, il Soggetto istante ha comunicato la necessità di apportare talune modifiche alla costruzione e all'esercizio dell'impianto termoelettrico approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1463 del 13 settembre 2011 e ss. mm. e ii., prevedendo in sintesi (**Allegato A**):

- l'aggiornamento del nuovo sottoscrittore dell'Accordo per la fornitura della biomassa extra-aziendale di origine zootecnica (bovina, suina e avicola), conseguenza dell'atto di cessione del ramo d'azienda;
- la rimodulazione della ricetta di alimentazione del digestore con l'esclusione dei sottoprodotti agroindustriali;
- la realizzazione di una condotta interrata per il trasporto dei liquami (bovino e suino) dai vicini allevamenti sino alla prevasca dell'impianto di digestione anaerobica.

A seguito delle risultanze istruttorie, nonché delle intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, è necessario, peraltro, adeguare il documento prescrittivo allegato alla DGR n. 1463 del 13 settembre 2011 (**Allegato B**), prendendo atto, contestualmente, il venir meno delle modifiche e integrazioni all'autorizzazione unica originaria intervenute nel frattempo (DGR n. 1522 del 22 ottobre 2019).

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e s. m. e i. (DGR n. 453/2010), ha avviato l'iter amministrativo per riconoscere al nuovo soggetto giuridico, "Società agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 SpA", la titolarità dell'autorizzazione unica rilasciata con DGR n. 1463 del 13 settembre 2011.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 18 agosto 2022 - e integrazione del 14 ottobre 2022 - alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l'inoltro all'Amministrazione precedente di memorie e osservazioni inerenti il rilascio della voltura e contestuale modifica e integrazione del titolo abilitativo alla "Società agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 SpA", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi avviando a conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione attestante la nuova ragione sociale (in ultima la documentazione acquisita il 3 ottobre 2022);
- AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia, sede di Venezia, con nota acquisita in data 24 ottobre 2022 ha preso atto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, dei requisiti soggettivi in capo alla "Società agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 SpA", confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- la Città metropolitana di Venezia ha espresso il proprio parere favorevole in data 9 novembre 2022;
- le restanti Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (Comune di Caorle - VE, ARPA Veneto, Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed e-distribuzione SpA) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);
- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte degli interessati.

Il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 12 del D lgs n. 387/3003, in capo al soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali è stato realizzato l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (Comune di San Michele al Tagliamento - VE, foglio 45, mappale n. 64, sub 5 - ex mappale n. 30), a seguito di:

- atto costitutivo di Società agricola per azioni e cessione del ramo d'azienda, sottoscritto con la "Società agricola Genagricola - Generali Agricoltura SpA" in data 23 marzo 2022 e registrato a Trieste il 30 marzo 2022 al numero 3063 serie 1 T (atto notarile a firma del dell'avvocato Tomaso Giordano, notaio in Trieste iscritto nel Collegio Notarile della medesima Città, repertorio n. 7199 e raccolta n.4845) e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione - Provinciale di Venezia, al registro generale n. 12395 e registro particolare n. 8789;
- frazionamento catastale in tipo mappale registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia il 5 aprile 2012 (protocollo n. 2012/VE0054966 e n. 2012/VE0054968) gli originari mappali n. 20 e 30 del foglio 45, Comune di San Michele al Tagliamento (VE), risultano essere soppressi, originando, rispettivamente, i mappali n. 63,

nonché n. 64 e 59 (elettrodotto).

La "Società agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 SpA", con nota del 3 ottobre 2022, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dal dott. Moreno Montagner, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia - sezione A, al n. 158 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di San Donà di Piave (VE) il 6 luglio 2022, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianto di progetto nonché ripristino ex ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, pari a € 353.016,34, da maggiorare per aggiornamento Istat, spese tecniche e oneri fiscali, per un totale complessivo di € 511.647,76.

Con la medesima nota, è stato, altresì, trasmesso l'Atto di variazione inerente l'intestazione della polizza fideiussoria n. 420067662 del 21 settembre 2022, rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni "Generali Italia S.p.A - Agenzia Ferrara", con la quale si dà atto degli impegni di ripristino dei luoghi previsti dall'articolo 12 del D Lgs n. 387/2003.

La Direzione Agrombiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di autorizzare la voltura del titolo abilitativo in capo alla "Società agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 SpA".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D Mi-SE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fidejussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 13 settembre 2011 e s. m. e i. (DGR n. 1522 del 22 ottobre 2019);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze - prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021- amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il "Quarto pro-gramma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la voltura del titolo abilitativo di cui alla DGR n. 1463 del 13 settembre 2011 in favore della "Società agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 SpA" (CUAA 01376540322) con sede legale in via Trento 8, Comune di Trieste (TS);
3. di approvare l'**Allegato A** "Modifiche all'autorizzazione unica", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono apportate modifiche e integrazioni alle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio delle opere e impianti catastalmente individuati nel Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 45, mappale n. 64, sub 5 e il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 678744 del 30 dicembre 2010, n. 96262 del 25 febbraio 2011, n. 119039 del 9 marzo 2011, n. 210882 del 3 maggio 2011, n. 268843 del 6 giugno 2011, n. 299353 del 22 giugno 2011, n. 330960 del 11 luglio 2011, n. 340963 del 18 luglio 2011, n. 361041 del 28 luglio 2011, n. 327580 del 31 luglio 2014, n. 411407 del 2 ottobre 2014, n. 480967 del 12 novembre 2014, n. 533897 e n. 533888 del 15 dicembre 2014, n. 204562 del 15 maggio 2015, n. 286543 del 13 luglio 2015, n. 289300 del 14 luglio 2015, n. 324198 del 1° agosto 2017, n. 429832 del 16 agosto 2017, n. 215440 del 3 giugno 2019 n. 337516 del 29 luglio 2019, n. 309417 del 12 luglio 2022, n. 372481 del 25 agosto 2022 e n. 452796 del 3 ottobre 2022;
4. di approvare l'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le prescrizioni approvate con l'Allegato A alla DGR n. 1463 del 13 settembre 2011, nell'ambito del quale sono riportate le disposizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere assentiti;
5. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 1522 del 22 ottobre 2019 inerente il completamento della costruzione e la modifica dell'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas,
6. di confermare l'autorizzazione in capo alla società "Enel Distribuzione S.p.A", ora "e-distribuzione SpA" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone 2, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata "Genagricola", collegata in derivazione rigida a "T" su linea aerea esistente denominata "Secondo Bacino" uscente dalla cabina primaria AT/MT "Bibione", su terreni censiti al catasto del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), foglio 45, mappale n. 59 e 64, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 678744 del 30 dicembre 2010, n. 210882 del 3 maggio 2011, n. 299353 del 22 giugno 2011 e n. 330960 dell'11 luglio 2011;
7. di comunicare alla Società agricola istante e alla società "e-distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola Genagricola 1851 - Generali Agricoltura 1851 SpA";

8. di approvare l'importo di € 511.647,76, garantito da idonea polizza fideiussoria agli atti del fascicolo istruttorio, quale importo necessario per l'eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di indicizzazione Istat, spese tecniche e oneri fiscali;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.